



Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia



Associazione Nazionale
Funzionari di Polizia



Sindacato Nazionale
Dirigenti e Direttivi
Corpo Forestale dello Stato

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Atto del Governo n. 306 sottoposto a parere

Audizione informale
S.I.A.P. A.N.F.P. D.I.R.F.O.R.

Uffici di Presidenza
Commissioni I[^] e IV[^] - Senato

Roma, 14 Giugno 2016



Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia



Sindacato Nazionale
Dirigenti e Direttivi
Corpo Forestale dello Stato

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto del Governo n. 306) – Audizione informale

Ai Sigg. Presidenti
Commissioni Riunite I^a e IV^a
Senato della Repubblica

Egregi Presidenti,

nel prendere atto della volontà politica di procedere alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, nonché delle funzioni di polizia ambientale quale atto iniziale di un generale riordino delle Forze di Polizia attraverso una riduzione dei Corpi di Polizia, e constatando che le assonanze nell'ordinamento giuridico, essendo il Corpo forestale dello Stato Forza di polizia ad ordinamento civile, appaiono più favorevoli ad una eventuale collocazione presso la Polizia di Stato, piuttosto che presso l'Arma dei carabinieri, le scriventi organizzazioni sindacali **non possono evitare di evidenziare** agli organi consultivi parlamentari la mancata risoluzione nei provvedimenti in esame **del conflitto giuridico tra status civile e militare** che investe il personale appartenente al Corpo forestale dello Stato e ne decreta la militarizzazione

- (art.12 c.2) - Il Capo del Corpo (...) individua (...) l'Amministrazione (...) presso la quale ciascuna unità di personale è **DESTINATA** a transitare. art.14, c.1, ii - Il Personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei Carabinieri **assume lo stato giuridico militare**) –

LA MILITARIZZAZIONE DEL PERSONALE CIVILE

Posto che il Governo ha ritenuto l'Arma dei Carabinieri tra le Forze di polizia **la più idonea** ad assorbire il Corpo forestale, avendo già sviluppato nel proprio ambito specifiche competenze nei settori ambientale e agroalimentare ed essendo strutturata in modo capillare sul territorio, allo stesso modo non può essere ritenuta eludibile la verità che detta idoneità non sia pacificamente trasferibile allo status giuridico del personale, e ciò nemmeno a seguito della necessità del mantenimento della unitarietà e della continuità delle funzioni dallo stesso si qui assolte.

È palese infatti, che la militarizzazione di fatto



Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia



Associazione Nazionale
Funzionari di Polizia



Sindacato Nazionale
Dirigenti e Direttivi
Corpo Forestale dello Stato

..... *“Ai sensi dell’articolo 155 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) l’Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è Forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR)”*

non è inquadrabile solo sotto il profilo di un mero passaggio da un corpo di polizia a un altro, con tutte le conseguenze derivanti dall'accorpamento, ma è rilevante, in special modo, in virtù delle conseguenze giuridiche che una militarizzazione ha nei confronti della sfera dei diritti soggettivi di ognuno degli interessati. Infatti, nel passare dallo *status* di pubblico ufficiale civile allo *status* di pubblico ufficiale militare, cambia radicalmente la disciplina dei rapporti giuridici e delle libertà del singolo soggetto colpito.

La tematica relativa alla militarizzazione forzata è chiaramente affrontata ed enucleata nella “Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)” allegata allo schema di decreto legislativo ed in particolare nella Sezione V, rubricata *“giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell’impatto sulle PMI”* ove, alla lettera d), si legge: *“Pur tenendo conto dell’esigenza di assicurare comunque la volontarietà del transito in quanto esso è connesso all’assunzione dello status militare, il provvedimento introduce meccanismi volti ad “indirizzare” il passaggio nell’arma dei carabinieri (omissis)”*.

Diversamente da quanto evidenziato nei lavori preparatori, il provvedimento delegato prevede **il transito d’autorità** nell’arma dei Carabinieri e non meccanismi **volti ad indirizzarne** il passaggio del personale (meccanismi che sarebbero comunque alieni ad una delega parlamentare che prevede il transito del personale nella Polizia assorbente).

Dal combinato disposto degli artt. 12 e 14 del decreto legislativo deriva che il personale individuato tramite l’arbitrario provvedimento del Capo del Corpo forestale “transita” nell’Arma se non presenta domanda di transito in altra amministrazione (PS, GdF, VVF o Mipaaf) -ma il transito è contingentato ed è “consentito solo compatibilmente alle esigenze di funzionalità”- o se non opta per la privatizzazione del rapporto di lavoro”.

Il personale che, legittimamente, vuole rimanere all’interno del comparto sicurezza è, pertanto, obbligato a transitare nell’Arma dei Carabinieri. Avallare questa ipotesi, oltre a costituire un vero e proprio “ricatto occupazionale”, mina alla base i principi ed i valori su cui la Carta Costituzionale si fonda.

Né può essere considerata mitigatrice della criticità, per questi effetti, la previsione *“...nel caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un’ottica di razionalizzazione dei costi, il*



Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia



Sindacato Nazionale
Dirigenti e Direttivi
Corpo Forestale dello Stato

transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione” come previsto dalla delega.

Infatti, è vero il contrario, ossia che la formulazione della delega sarebbe perfettamente leggibile e per il personale dipendente priva di criticità sotto il profilo giuridico se fosse riferita all'assorbimento del **Corpo Forestale nella Polizia di Stato** e per la scelta, questa si VOLONTARIA, di un limitato contingente che desiderasse transitare in una Forza Armata come l'Arma dei Carabinieri o in una Forza di Polizia ad ordinamento militare come la Guardia di Finanza, di ASSUMERNE LA CONDIZIONE ... ovvero differente da quella civile attuale, cioè quella MILITARE.

Il Parere del Consiglio di Stato, su questo specifico e determinante aspetto dell'intero impianto della riforma, **sul quale si concentrano tutte le problematiche inerenti il probabile ampio contenzioso, ha palesemente dimostrato una intrinseca difficoltà nell'individuare dei reali punti di forza giuridici, anche costituzionali, giustificativi** di una scelta afferente alla destinazione delle funzioni avulsa ed incoerente con il contestuale quadro giuridico di chi, oggetto di assorbimento, dette funzioni svolge.

Sta di fatto che le considerazioni svolte dall'Organo Consultivo non offrono alcuna soluzione al **problema della coatta militarizzazione di personale civile in tempo di pace**; al contrario, nell'intento di minimizzazione della specificità degli *status* giuridici tra le differenti Forze di polizia, propongono una serie di valutazioni che irradiano e sollecitano problematiche inerenti direttamente le Funzioni di Polizia, lo *status* di **tutti** gli operatori di polizia del Paese, i risultati della cultura del coordinamento tra le Forze di polizia con diretto riferimento alla L.121 del 1981. .

Dal parere consultivo del Consiglio di Stato - 12.5.2016

- (CdS 3.2.4.) ... le obiezioni sulla militarizzazione *ope legis* sono superabili Nell'arco di un trentennio si è passati da una concezione, radicata sullo scorcio degli anni '70, secondo cui lo *status* civile era funzionale al rafforzamento dell'efficienza di un corpo di polizia, a quella più recente per la quale sono le competenze – e non lo *status* – a dare la misura della professionalità.
- (...) Il legislatore delegante (...) si è preoccupato di salvaguardare le competenze e le funzioni senza porre vincoli all'assorbimento in altra forza di polizia, ma anzi prescrivendo che il personale del Corpo dovesse assumere la condizione della forza di polizia ricevente. **Siffatta scelta è anche indicativa di una valutazione positiva (...) sull'affidabilità del sistema di sicurezza interno** che, anche per effetto della maturazione della cultura del coordinamento introdotto dalla legge n.121 del 1981, ha saputo fornire risposte sempre più efficaci alla domanda di sicurezza dei cittadini.



Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia



Associazione Nazionale
Funzionari di Polizia



Sindacato Nazionale
Dirigenti e Direttivi
Corpo Forestale dello Stato

- (CdS 3.4.3) ... La Costituzione garantisce sì il diritto al lavoro (...) ma la Corte Costituzionale ha affermato che *“non garantisce il diritto alla conservazione del lavoro”*.
- (CdS 3.4.4.) Da ultimo, sono stati prospettati alcuni dubbi per il fatto che il personale del Corpo forestale dello Stato, attualmente appartenente alla categoria degli impiegati civili dello Stato, transiti nei ruoli militari, con **un obbligatorio mutamento di status** che potrebbe astrattamente ritenersi lesivo dei diritti dei singoli. (...) i dubbi possono essere superati (...). Anzitutto (...) la Corte Costituzionale ha statuito che *“il trasferimento può giustificarsi in vista del principio per cui il personale segue i beni”*.
- (...) Il CFS è a tutti gli effetti un corpo di polizia (...) sono quindi evidenti i tratti in comune del Corpo forestale dello Stato con le altre Forze di polizia civili e militari aventi analoghe funzioni. (...) Così la C.C. (...) *“com'è noto, con la legge 121 il legislatore, oltre a compiere la cosiddetta “smilitarizzazione” della Polizia di Stato, ha perseguito l'obiettivo di una parificazione fra tutte le forze di ordine pubblico e sicurezza. Tale equiparazione sostanziale, finalizzata ad una maggior armonizzazione dei vari Corpi di polizia, si accompagna ad una equiparazione anche economica”*.
- (...) la Corte anche in altre pronunce ha posto sullo stesso piano le diverse forze di polizia, indipendentemente dallo status civile o militare del relativo personale.

Rimarchevole di essere evidenziato è l'erroneo riferimento a quello che il Consiglio di Stato ritiene il precedente status “militare” del Corpo forestale dello Stato

- (CdS 3.4.2.) (...) Preliminarmente si osserva che la trasformazione di un corpo di polizia civile in militare rappresenta un'inversione di tendenza rispetto alla linea seguita dal legislatore nella riforma della Polizia di Stato (legge n. 121 del 1981), del Corpo della Polizia penitenziaria (legge n. 395 del 1990) e **per ultimo del Corpo forestale dello Stato (legge n. 36 del 2004)**.

mentre clamorosamente e storicamente non solo è proprio il Corpo forestale dello Stato ad avere assunto per **PRIMO lo status civile di corpo tecnico con funzioni di polizia con il d.lgs.804 del lontano 12 marzo 1948** ma, ancor più esplicitamente, in 200 anni di Storia il **Corpo forestale NON e' mai stata una FORZA ARMATA.**

- *D.lgs.804 /1948 - art.8 - Il personale del Corpo forestale dello Stato e', a tutti gli effetti, personale civile dello Stato ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico. Gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali sono esenti dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione.*



Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia



Sindacato Nazionale
Dirigenti e Direttivi
Corpo Forestale dello Stato

Ignorando questi fondamenti storico-normativi, risalenti per il Corpo forestale come minimo al 1948, il Consiglio procede affermando che

- (CdS 3.4.4.) (...) prima della completa smilitarizzazione del Corpo forestale, al di là dello status formale degli appartenenti ai Corpo sopra menzionati (PdS, CC, GdF, Agenti Custodia e Cfs), il loro ordinamento (..) era qualificabile come “militare”, con la conseguenza che la distinzione fra quest’ultimo e l’Arma si attenuava in modo netto; **UN RITORNO A TALE ORIGINARIO STATUS DUNQUE, NON APPARE ECCENTRICO IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO NEL SUO COMPLESSO**
- (...) Come si vede, il personale del cui mutamento di *status* si sta, qui, discutendo non appartiene a un’Amministrazione pubblica civile come tutte le altre, bensì a un Corpo che è caratterizzato da spiccati tratti di analogia con quelli militari (uniformi, gradi, uso delle armi, etc.). Il mutamento di *status*, di conseguenza, comporta effetti sulle situazioni soggettive assai meno intensi di quelli che si produrrebbero per i comuni impiegati civili dello Stato.

In tal modo, il Consiglio di Stato, e significativamente il Governo nel proporre lo stesso schema giuridico, giustificherebbe il RITORNO ALLO STATUS ORIGINARIO (inesistente) di oltre 7000 appartenenti ad una amministrazione civile dello Stato.

[A ciò si deve aggiungere che nessuna norma della bozza di decreto esplicitamente esclude che il personale del Corpo Forestale dello Stato, assorbito nella futura Organizzazione dell’Arma, **sia esplicitamente escluso dai compiti e dalle dipendenze più strettamente militari dell’Arma** stessa di cui agli articoli 156, 157 e 162 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che di seguito si riportano:

Art. 156 Compiti militari dell’Arma dei carabinieri

1. L’Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa: a) concorre all’attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate di cui all’articolo 88; b) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale; il concorso è definito dai Capi di stato maggiore di Forza Armata, responsabili dell’approntamento e dell’impiego dei rispettivi dispositivi di difesa, in accordo con il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri; c) partecipa alle operazioni militari all’estero.

2. Nell’ambito delle operazioni di cui al comma 1, lettera c), l’Arma dei carabinieri:

- a) partecipa anche a operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d’intervento;
- b) concorre ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione e al ripristino dell’operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.

3. I compiti connessi con la partecipazione alle operazioni militari e le esigenze di carattere militare, di cui al presente articolo, sono assolti sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa e limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio.

4. Nell’ambito dei compiti militari, l’Arma dei carabinieri:

- a) concorre alla tutela del bene della collettività nazionale in casi di pubbliche calamità;
- b) fornisce all’autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell’Amministrazione della difesa, nonché alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato.

Art. 157 Funzioni di polizia giudiziaria militare dell’Arma dei carabinieri

L’Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare, secondo quanto stabilito dall’articolo 91, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei Comandanti di corpo, di distacco o di posto delle varie Forze armate.



Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia



Sindacato Nazionale
Dirigenti e Direttivi
Corpo Forestale dello Stato

Art. 158 Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero

1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero.
2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.
3. L'impiego del personale di cui al comma 2 è disposto sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 162 Dipendenze dell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri dipende:
 - a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari; [.....]

Nulla esclude, stante l'attuale formulazione della bozza di decreto, che il Personale del Corpo forestale dello Stato "assorbito" nei Carabinieri, oltre ad essere ordinariamente assoggettato a una diversa normativa propria dello status, potrebbe essere obbligato, in varia misura, a concorrere anche nell'espletamento di compiti militari che non gli sono – né gli sono mai stati - propri. Ciò in quanto, stante il quadro giuridico in cui andrebbe a inserirsi la riforma, i "compiti militari" dell'Arma son indistintamente propri di tutto il Personale appartenente al Corpo militare e questo indipendentemente dall'appartenenza all'una o all'altra articolazione specialistica pur dotata di propria identità (comprese quelle già a vario titolo istituite nell'ambito dell'Arma) in virtù dei compiti specialistici attribuiti dalle norme.

Censure sono dunque possibili, in riferimento all'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento di fattispecie omogenee e irragionevole eguaglianza di trattamento di fattispecie diverse, come avviene nel caso di specie - peraltro contraddicendo lo stesso principio di delega - facendo confluire (parte del) personale di una Forza di polizia civile in Corpo militare (l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza) e altra parte in Corpi ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Vigili del Fuoco).

È irragionevole che, pur provenendo in origine dallo stesso corpo e avendo avuto il medesimo trattamento giuridico, i primi si vedano definitivamente (e autoritativamente, se decidono di voler continuare a svolgere funzioni di polizia e non rientrano nelle ristrettissime aliquote destinate al transito) negati i diritti di rappresentanza sindacale, si trovino assoggettati ad un ordinamento penale specialistico e debbano sottostare a peculiari restrizioni regolamentari e vincoli disciplinari, mentre i secondi continueranno a ricevere il medesimo trattamento.

La censura di irragionevole disparità di trattamento è palese, in altre parole, ove si consideri l'indiscutibile omogeneità delle situazioni di partenza del personale del CFS trasferito all'Arma e alle altre Forze ad ordinamento civile, ove le si raffronti con quelle finali, tenuto anche conto dei principi che, proprio in materia di pubblico impiego, la Corte Costituzionale



Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia



Sindacato Nazionale
Dirigenti e Direttivi
Corpo Forestale dello Stato

ha fatto propri nella sua costante giurisprudenza (fra le tante, sentenze n. 133 del 2016, n. 178 del 2015, n. 215 del 2014, n. 340 del 2004).

La sperequazione di trattamento normativo assume, nel caso di specie, aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, senza, pertanto, che si riesca a vedere quali specifici obiettivi e apprezzabili ragioni abbiano potuto indurre il legislatore ad una diversa valutazione circa il differente trattamento cui assoggettare i dipendenti del CFS ai fini della permanenza in servizio in una Forza di polizia.

In definitiva, il legislatore, pur potendo ben prevedere un assorbimento del CFS nell'Arma dei Carabinieri, per i motivi sopra detti avrebbe dovuto mantenere, agli appartenenti a questa speciale articolazione, **uno speciale status che contempli tutte le prerogative e garanzie proprie di quello civile.**

D'altronde, anche rispetto al parametro del buon andamento della pubblica amministrazione complessivamente intesa di cui all'art. 97 della Costituzione, è **ancor più evidente l'irragionevolezza del trattamento militarizzante riservato agli attuali appartenenti al CFS** che saranno collocati in una specifica e "autonoma" articolazione dell'Arma dei Carabinieri per la quale, con riguardo alle peculiari funzioni assolte, **ben avrebbe potuto essere mantenuto uno speciale "ordinamento civile", similmente per quanto avviene per la Polizia di Stato.**

LA MILITARIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI POLIZIA DEL CORPO FORESTALE

Come effetto reale dello smembramento delle strutture e delle funzioni, in contrasto con i dichiarati principi di conservazione dell'unitarietà delle funzioni, è assolutamente rimarchevole di attenzione, nella disposizione prevista dal decreto, la sorte del **personale tecnico civile del Corpo forestale che andrà ad appartenere al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei Carabinieri.**

Oltre a svolgere funzioni (art.14)

"che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività istruttoria e di studio, svolge altresì funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214".



Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia



Sindacato Nazionale
Dirigenti e Direttivi
Corpo Forestale dello Stato

Orbene, tale figura è collocata **stabilmente dalla norma vigente nelle competenze e nelle strutture regionali**, tanto che risulta non compatibile con una sua contestuale militarizzazione, dallo stesso Consiglio di Stato individuata chiaramente fino al punto di suggerire

(6.1) “che relativamente ai ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori del Corpo forestale manca nel testo una tabella di equiparazione delle relative qualifiche con i gradi militari. Poiché il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito, sarebbe opportuno aggiungere detta tabella.”

Ancora più difficile pare essere per il Consiglio, ma anche per il legislatore, la definitiva ed univoca collocazione funzionale/giuridica di detto personale (già) specializzato nel Corpo forestale, presso una qualche amministrazione, allorquando

*(6.2) “ ... più in generale, e senza con ciò prediligere una specifica soluzione, la Commissione invita a riflettere sull’opportunità che il personale tecnico del Corpo forestale (come suggerito dal n. 4, della lett. a) dell’art. 8 della legge delega che richiama l’art. 34 del d.lgs. n. 214 del 2005), sia **inquadrato direttamente nel personale dei servizi fitosanitari regionali**, in quanto detto personale è chiamato a operare, in base al menzionato art. 34 (ma anche in base all’art. 34-bis del decreto n. 214 che disciplina le figure degli agenti fitosanitari) rispondendo “... funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale”. In subordine si può valutare la possibilità che tale personale, se ritenuto necessario per i compiti svolti dal servizio fitosanitario nazionale, sia annoverato nel contingente da **assegnare al Ministero delle politiche agricole.**”*

LA MILITARIZZAZIONE DEL PERSONALE CIVILE FEMMINILE ED IN TEMPO DI PACE

Nulla viene espresso nello schema di decreto in esame né nel Parere del Consiglio di Stato, a riguardo del personale femminile, ovvero di uno specifico aspetto di grande rilevanza per circa il 20% del personale del Corpo forestale dello Stato.

La militarizzazione forzata non è sorretta da una delega ad hoc, che appare necessaria proprio in ragione della peculiarità dello status giuridico che ne consegue nonché della specialità della legge che la prevede. In mancanza di una ampia e generale revisione della disciplina in materia di reclutamento e di stato giuridico (prevista dal Parlamento per tutte le Forze di polizia), il decreto determina *tout court* il transito di personale civile all’interno di un corpo militare.



Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia



Associazione Nazionale
Funzionari di Polizia



Sindacato Nazionale
Dirigenti e Direttivi
Corpo Forestale dello Stato

Ciò contrasta con l'art. 633 del D.lgs 66/10, laddove vengono normate le modalità di immissione al servizio del personale militare:

1. *Il reclutamento è il complesso delle procedure e delle attività tecnico-amministrative necessarie per l'immissione in servizio di personale militare. Il reclutamento è obbligatorio o volontario. 2. Il reclutamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice. 3. Il reclutamento volontario è disciplinato dal presente titolo. 4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando*”;

a ciò si aggiunga che (art. 639 del D.lgs 66/10) il reclutamento del personale femminile può essere esclusivamente volontario:

1. *“Il reclutamento del personale militare femminile è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio dalle norme contenute nel regolamento e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2”.*

Allo stato, non prevedendo alcuna forma di **reclutamento volontario**, il decreto non appare consentire il transito del personale, in particolar modo di quello femminile; sotto altro profilo va rilevato che un reclutamento volontario sarebbe contrario ai principi della delega del Parlamento, laddove è previsto *“il transito”* del personale nella Forza di polizia assorbente (e non *“la facoltà di transito”*).

Per quanto attiene al **reclutamento obbligatorio**, consentito esclusivamente per il personale di sesso maschile, come noto l'istituto è disciplinato dal libro VIII del codice dell'ordinamento militare ed è relativo alla cd. *“leva obbligatoria”*, sospesa dal 1° gennaio 2005 ai sensi dell'art. 1929 D.lgs 66/10 e ripristinabile solo con decreto del Presidente della Repubblica in soli due casi: *“a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione; b) se una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate”*.

Mentre (CdS 3.4.1.) *“nel rispetto, poi, dei principi di “modificazione degli ordinamenti del personale delle forze di polizia”, consentita dalla delega, si è proceduto alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera per il personale che, ad assorbimento avvenuto, alimenterà dal basso la specialità forestale dell'Arma, in modo da omogeneizzarne il trattamento con quello previsto per gli appartenenti agli altri ruoli dei Carabinieri (art. 14)”* appare evidente che detta previsione di modificazione ordinamentale non è consentita dalla delega e non può valere per il personale attualmente in servizio.



Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia



Associazione Nazionale
Funzionari di Polizia



Sindacato Nazionale
Dirigenti e Direttivi
Corpo Forestale dello Stato

LA MILITARIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE

Non può sfuggire che la scelta di idoneità sul piano della individuazione della Forza di polizia assorbente delle funzioni svolte dal Corpo forestale cada sull'Arma dei Carabinieri per la sua territorialità e quindi secondo un puro criterio distributivo.

Infatti, mentre solo nel 1986 viene costituito il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, **da 200 anni il Corpo forestale si occupa esclusivamente e professionalmente di Ambiente** con circa 9000 unità, gestendo e vigilando parchi e riserve naturali, lottando contro gli illeciti ed i reati a tutti i livelli della polizia amministrativa e giudiziaria ambientale, collaborando stabilmente con le Autonomie Locali e Regionali nella cura e nello sviluppo dei Territori naturali, montani e rurali.

Appare quindi da un lato opportuno che le disposizioni previste nello schema di decreto legislativo (articoli 1-6) definiscano i comparti di specialità assegnati alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, tenendo conto delle competenze nel tempo sviluppate, ponendo le basi per la razionalizzazione dei presidi di polizia.

Da un altro punto di vista, va evidenziato, al riguardo, che al contrario delle specialità "storiche" di Polizia, Arma e Guardia di finanza, connotate da uno spiccato ed esclusivo profilo di polizia di prevenzione (Polizia di Stato) e di repressione (Polizia di Stato, Arma e Guardia di finanza) la presenza del Corpo forestale dello stato nell'Ambiente naturale **si è caratterizzato marcatamente di valenze tecnico/scientifiche a servizio delle popolazioni come delle comunità scientifiche, derivandone uno speciale ruolo di promozione dell'educazione, dell'informazione e della valorizzazione ambientale che non è né sostituibile né soccombente al ruolo di garanzia svolto come polizia di prossimità.**

Anzi, nell'ambito della secolare collocazione presso il Ministero a competenza agroalimentare e forestale, è risultato il braccio tecnico e di garanzia **per tutte le politiche di sviluppo** dell'assetto idrogeologico del Paese, operando con efficacia ed efficienza che solo un corpo **di ridotte dimensioni ma dalle grandi potenzialità professionali può offrire a basso costo**, in antitesi alle organizzazioni spesso ridondanti nelle dimensioni rispetto agli obiettivi. La funzione di controllo e di vigilanza della grande criminalità organizzata, così come di quella che utilizza speculativamente delle risorse ambientali del paese, non può permettersi di perdere il riferimento con la realtà minuta dei territori, dei paesaggi e delle risorse locali che nell'insieme



Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia



Sindacato Nazionale
Dirigenti e Direttivi
Corpo Forestale dello Stato

costituiscono “il Patrimonio” ambientale italiano, per la cui cura il presidio capillare e specialistico appare ineliminabile come forma di garanzia e di civiltà.

Il patrimonio immateriale custodito da una somma di saperi e di competenze nel Corpo forestale dello Stato non appare salvaguardato nella riforma in esame.

La medesima preoccupazione è leggibile anche **rispetto ai requisiti europei** sulla gestione del territorio e dell'ambiente, che prevedono una amministrazione forestale altamente professionalizzata con un personale altamente specializzato, nonché un grado di autonomia e di collaudata cooperazione amministrativa interna e transfrontaliera.

Va anche ricordato che le politiche nazionali relative alle foreste sono sempre più influenzate da processi internazionali e dalle altre politiche settoriali in materia di energia, cambiamenti climatici, agricoltura e biodiversità. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE queste politiche ricadono nella responsabilità dei ministeri civili (agricoltura o ambiente).

Eventuali passi verso **una militarizzazione dell'amministrazione forestale sembrano quindi in contrasto con le tendenze europee e internazionali.**

In nessun Paese Europeo le guardie ambientali sono una Forza Armata con compiti di difesa dell'integrità militare dello Stato.

Roma, 14 giugno 2016

Il Segretario Generale SIAP

Giuseppe TIANI

Il Segretario Nazionale ANFP

Lorena LA SPINA

Il Segretario Nazionale DIRFOR

Maurizio CATTOI